

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente intervento normativo adegua la legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale), come modificata dalla legge regionale 12 dicembre 2025, n. 18 (Disposizioni di riordino del servizio sanitario regionale e modifica all'articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)), agli impegni assunti dal Presidente della Giunta regionale con il Governo e alle successive interlocuzioni con il Ministero competente, al fine di evitare l'impugnativa di alcune disposizioni della citata l.r. 18/2025.

Le modifiche perseguono una maggior corrispondenza del testo normativo regionale al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e consistono in interventi di carattere testuale e volti a rendere esplicito che la qualifica di IRCCS, attribuita all'Ospedale Policlinico San Martino, debba intendersi riferita esclusivamente alla sede dell'Ospedale Policlinico San Martino, in relazione alle discipline di oncologia e neurologia ivi svolte, e non all'intera Azienda Ospedaliera Metropolitana (AOM).

Il DDL contiene, inoltre, ulteriori modifiche di adeguamento dell'ordinamento regionale che si rendono necessarie per l'efficientamento del servizio sanitario regionale, in linea con il Programma di Governo, relative all'Ospedale San Carlo e alle attribuzioni dell'Area Liguria Salute di ATS.

Al fine di rafforzare l'integrazione e l'offerta dei servizi ospedalieri nell'area metropolitana e di offrire un servizio sempre più efficiente ai cittadini si prevede il trasferimento delle funzioni di assistenza e dei servizi ospedalieri dell'Ospedale San Carlo– attualmente esercitati dall'ente Ospedale Evangelico Internazionale – all' AOM a partire dal 1° luglio 2026. Si prevede inoltre l'attribuzione all'Area Liguria Salute della funzione di stazione appaltante per le procedure di affidamento dei lavori concernenti la realizzazione dei nuovi ospedali.

RELAZIONE ARTICOLATA

L'articolo 1 reca disposizioni di modifica della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale). In particolare:

- il comma 1 sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale), come concordato all'esito delle interlocuzioni col Governo;
- il comma 2 modifica l'art. 14 bis della l.r. 41/2006 in materia di Conferenza dei Sindaci di ATS Liguria per garantirne una maggiore rappresentatività e favorirne il corretto funzionamento;
- il comma 3 sostituisce il comma 2 dell'articolo 14 ter della l.r. 41/2006 come concordato all'esito delle interlocuzioni col Governo e contiene l'elenco degli atti adottati dal Direttore generale dell'ATS Liguria e approvati dalla Giunta regionale previo parere della Conferenza dei Sindaci;
- il comma 4 modifica l'art. 15 della l.r. 41/2006 relativo alla Conferenza dei Sindaci di ASL per garantirne una maggiore rappresentatività e favorirne il corretto funzionamento;
- il comma 5 modifica l'art. 17 quater della l.r. 41/2006, prevedendo che l'Area Liguria Salute di ATS Liguria svolga la funzione di Centrale regionale di acquisto per la Sanità (CRAS), quale articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante Regionale, quale centrale di committenza anche per le procedure di affidamento dei lavori concernenti la realizzazione dei nuovi ospedali, individuati dalla programmazione regionale; si prevede altresì che ulteriori funzioni possano essere attribuite all'area

dalla Giunta regionale. Stabilisce altresì che nelle more del conseguimento della qualificazione da parte della CRAS quale centrale di committenza ai sensi della normativa vigente, dette procedure restano in capo alla SUAR e alle articolazioni funzionali della stessa.

- Il comma 6 introduce due ulteriori commi all'articolo 17 quater della l.r. 41/2006:
 - il comma 2 bis stabilisce che per le funzioni di cui al comma 2 l'Area Liguria Salute opera in dipendenza funzionale dalla Direzione regionale competente in materia di sanità;
 - il comma 2 ter stabilisce che la l'Area Liguria Salute opera quale soggetto avvalso del soggetto aggregatore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2021, n. 2 e che il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione”.
- il comma 7 modifica l'art. 19 della l.r. 41/2006 e contiene disposizioni di coordinamento con il d.lgs. 502/1992;
- il comma 8 reca la sostituzione del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 41/2006 e contiene disposizioni di coordinamento con il d.lgs. 502/1992 riguardanti, in particolare, il consiglio dei sanitari;
- il comma 9 modifica l'art. 26 della l.r. 41/2006: alla lettera a) del comma 2 si stabilisce che l'attività ospedaliera nell'ambito metropolitano è erogata in forma coordinata e unificata dall' AOM articolata in IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, plesso Galliera, plesso Villa Scassi, plesso San Carlo e plesso Erzelli. Si precisa, inoltre, che la qualifica di IRCCS, nelle aree tematiche di afferenza di oncologia e neurologia, è riferita unicamente alla sede dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino sita in Genova. Il nuovo comma 5 stabilisce che le funzioni assistenziali dell'ospedale San Carlo sono assunte da AOM a far data dal 1° luglio 2026;
- il comma 10 modifica l'art. 28 della l.r. 41/2006 precisando che la qualifica di IRCCS riguarda l'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino per la sede oggetto di riconoscimento del carattere scientifico, nelle aree tematiche di afferenza di oncologia e neurologia;
- il comma 11 reca modifiche all'art. 28 bis come concordato all'esito delle interlocuzioni con il Governo riguardante il raccordo e l'integrazione fra obiettivi di assistenza e di ricerca nell'ambito dell'AOM. Inoltre integra il collegio di direzione di AOM con la figura del direttore operativo della sede;
- il comma 12 modifica l'art. 28 ter della l.r. 41/2006 adeguando la disciplina delle modalità di approvazione e trasmissione del Regolamento di Organizzazione dell' AOM al dettato della normativa nazionale, come concordato all'esito delle interlocuzioni col Governo; inoltre:
 - o alla lett. b) prevede norme in relazione all'assetto organizzativo dell'AOM, che deve assicurare lo svolgimento integrato delle funzioni assistenziali, delle funzioni formative nonché di quelle scientifiche e di ricerca nelle discipline di oncologia e neurologia;
 - o alla lettera c) prevede che il Regolamento di organizzazione e funzionamento disciplini le responsabilità, le attribuzioni e i compiti del direttore amministrativo, del direttore sanitario, del direttore operativo della sede e dei direttori dei plessi ospedalieri, dei direttori di dipartimento e dei dirigenti delle strutture;
 - o alla lettera d) prevede che il direttore generale nomini, altresì, il direttore operativo della sede al quale si applica la disciplina di cui all'art. 28 sexies e i direttori dei plessi ospedalieri.”.
- i commi da 13 a 18 prevedono le norme transitorie e di prima applicazione della legge. In particolare:
 - o il comma 13 prevede che alla data del 1° luglio 2026 l'AOM succede nelle attività e nei rapporti giuridici attivi e passivi e nel patrimonio facenti capo all'Ospedale Evangelico Internazionale relativi alle funzioni svolte presso l'ospedale San Carlo, a eccezione del contenzioso, che rimane in capo all'OEI;
 - o il comma 14 prevede che la presente legge costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e per ogni altro adempimento conseguente al trasferimento dei beni di cui al comma 13;

- il comma 15 detta le disposizioni in materia di trasferimento del personale dell'ospedale San Carlo;
- il comma 16 demanda ad una deliberazione della Giunta regionale l'individuazione delle procedure di affidamento dei lavori concernenti la realizzazione dei nuovi ospedali per le quali, a decorrere dalla data di conseguimento della qualificazione da parte della Centrale regionale d'acquisto per la sanità (CRAS) proseguono le funzioni di centrale di committenza esercitate dalla Regione, tramite la SUAR e le proprie articolazioni funzionali;
- il comma 17 precisa che restano in capo alla Regione il contenzioso e i relativi oneri derivanti dalle procedure di gara e dall'esecuzione dei contratti;
- il comma 18 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge tutti i riferimenti all'IRCCS Azienda Ospedaliera Metropolitana (IRCCS AOM) contenuti nella l.r. 41/2006 sono da intendersi all'AOM e tutti i riferimenti all'Ospedale Policlinico San Martino sono da intendersi a IRCCS Ospedale Policlinico San Martino.

L'art. 2 reca la disposizione d'invarianza finanziaria.

L'art. 3 reca la dichiarazione d'urgenza.

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale))

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 41/2006, come modificata dall'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2025, n. 18 (Disposizioni di riordino del servizio sanitario regionale e modifica all'articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT))), è sostituita dalla seguente:

“d) Aziende sanitarie: l'Azienda Tutela della Salute Liguria (ATS Liguria), le aziende ospedaliere-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 7 (Ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione), nonché l'Azienda Ospedaliera Metropolitana (AOM) articolata in IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, ospedale Galliera, con le modalità di cui all'articolo 26, comma 3, ospedale Villa Scassi, ospedale San Carlo ed ospedale Erzelli, ”.

2. All'articolo 14 bis della l.r. 41/2006, come introdotto dall'articolo 8 della l.r. 18/2025, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Conferenza dei Sindaci dell'ATS Liguria, istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 14, del d.lgs. 502/1992 esprime i bisogni sociosanitari delle comunità locali, corrisponde alle esigenze sanitarie della popolazione ed opera tramite una rappresentanza costituita dai Presidenti delle cinque conferenze dei Sindaci delle ASL di cui all'art. 15 e da due ulteriori rappresentanti eletti da ciascuna delle conferenze dei sindaci di ASL tra i propri componenti.”.

- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis Il Presidente della Conferenza dei sindaci di ATS Liguria è eletto a maggioranza dal Comitato di rappresentanza di cui al comma 1 tra i Presidenti delle Conferenze dei sindaci delle ASL di cui all'articolo 15.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 14 ter della l.r. 41/2006, come introdotto dall'articolo 8 della l.r. 18/2025, è sostituito dal seguente:

“2. I seguenti atti adottati dal Direttore generale dell'ATS Liguria sono approvati dalla Giunta regionale previo parere non vincolante della Conferenza dei Sindaci come espresso dal Comitato di rappresentanza in coerenza con i tempi e le modalità fissati dalla normativa nazionale in materia:

 - a) piano strategico aziendale;
 - b) bilancio di previsione economico annuale e bilancio di esercizio;
 - c) piano attuativo annuale.”.
4. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 41/2006, come sostituito dall'articolo 9 della l.r. 18/2025, le parole “dei comuni compresi nell'ambito territoriale di ciascuna ASL” sono sostituite dalle seguenti: “delle ASL è composta dai Sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale di ciascuna ASL ed”.
5. Al comma 2 dell'articolo 17 quater della l.r. 41/2006, come introdotto dall'articolo 10 della l.r. 18/2025, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) centrale regionale d'acquisto per la sanità (CRAS), quale centrale di committenza anche per le procedure di affidamento dei lavori concernenti la realizzazione dei nuovi ospedali individuati dalla programmazione regionale. Nelle more del conseguimento della qualificazione da parte della CRAS quale centrale di committenza ai sensi della normativa vigente, le procedure di cui alla presente lettera restano in capo alla SUAR;”;
 - b) dopo la lettera p) del comma 2 è aggiunta la seguente:

“p bis) ulteriori funzioni attribuite dalla Giunta regionale.”.
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 quater sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Per le funzioni di cui al comma 2 l'Area Liguria Salute opera in dipendenza funzionale dalla Direzione regionale competente in materia di sanità, alla quale assicura l'attuazione degli indirizzi, degli standard operativi ed il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Regione.

2 ter. L'Area Liguria Salute opera quale soggetto avvalso del soggetto aggregatore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione); il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione”.
7. Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 41/2006, come sostituito dall'articolo 10 della l.r. 18/2025, dopo le parole: “amministrazioni competenti,” sono inserite le seguenti: “ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992,”.
8. Il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 41/2006, come sostituito dall'articolo 10 della l.r. 18/2025, è sostituito dal seguente:

“1. Il consiglio dei sanitari, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del d.lgs. 502/1992, è organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'azienda è presente un presidio ospedaliero - nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario.”
9. All'articolo 26 della l.r. 41/2006, come sostituito dall'articolo 12 della l.r. 18/2025, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: “a) AOM, quale configurazione di più ospedali tra cui l'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, il plesso Villa Scassi, il plesso Galliera con le modalità di cui al comma 3, il plesso San Carlo ed il plesso Erzelli. La qualifica di IRCCS, nelle aree tematiche di afferenza di oncologia e neurologia, è riferita unicamente alla sede dell'IRCCS

Ospedale Policlinico San Martino sita in Genova, oggetto di riconoscimento del carattere scientifico (di seguito sede);

- b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
- “5. Le funzioni sanitarie assistenziali svolte presso l’ospedale Villa Scassi e l’ospedale San Carlo sono assunte dall’ AOM a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 2026 e dal 1° luglio 2026.”.
10. Il comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 41/2006, come sostituito dall’articolo 13 della l.r. 18/2025, è sostituito dal seguente:
- “3. Nell’ambito dell’AOM, l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, sede oggetto di riconoscimento del carattere scientifico, nelle aree tematiche di afferenza di oncologia e neurologia, persegue, garantendone la complementarità e l'integrazione, finalità di assistenza, cura, formazione e ricerca, prevalentemente traslazionale”.
11. All’articolo 28 bis della l.r. 41/2006, come sostituito dall’articolo 13 della l.r. 18/2025, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo: “La Giunta regionale all’atto della nomina attribuisce al direttore generale, ulteriori specifici obiettivi funzionali al raccordo tra attività di assistenza e quella di ricerca, nonché alla realizzazione del piano triennale delle linee di ricerca definito per l'Istituto e approvato dal Ministero della salute, ai sensi dall'articolo 6, comma 1-ter, del d.lgs. 288/2003.”;
- b) al comma 7 dopo le parole: “in coerenza” sono inserite le seguenti: “con i principi di cui al d. lgs. 288/2003 nonché” ed è aggiunto infine il seguente periodo: “Al fine di garantire l'integrazione tra l'attività assistenziale e l'attività di ricerca, il direttore scientifico per l'esercizio delle sue funzioni opera in diretta collaborazione con il direttore generale.”;
- c) la lettera e) del comma 9 è sostituita dalla seguente:
- “e) il direttore operativo della sede e i direttori dei plessi ospedalieri di cui all’articolo 26, comma 2, lett. a);”.
12. All’articolo 28 ter della l.r. 41/2006, come sostituito dall’articolo 13 della l.r. 18/2025, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole: “e lo trasmette alla Regione e al Ministero della Salute entro cinque giorni dall’adozione” sono sostituite dalle seguenti: “acquisito il parere del consiglio di indirizzo e verifica, e lo trasmette entro cinque giorni dall’adozione per l'approvazione alla Regione ed al Ministero della salute”;
- b) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: “L'assetto organizzativo dell’AOM deve assicurare lo svolgimento complementare e integrato delle funzioni assistenziali, delle funzioni formative nonché di quelle scientifiche e di ricerca nelle discipline di oncologia e neurologia e in quelle complementari ed integrate svolte presso la sede oggetto del riconoscimento.”;
- c) la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
- “c) le responsabilità, le attribuzioni e i compiti del direttore amministrativo, del direttore sanitario, del direttore operativo della sede e dei direttori dei plessi ospedalieri di cui all’articolo 26, comma 2, lettera a), dei direttori di dipartimento e dei dirigenti delle strutture, ivi comprese, per i dirigenti di struttura complessa, le decisioni che impegnano l’AOM verso l'esterno;”;
- d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
- “8. Il direttore generale nomina, altresì, il direttore operativo della sede, al quale si applica la disciplina di cui all’articolo 28 sexies, e i direttori dei plessi ospedalieri”.
13. Alla data del 1° luglio 2026 l’AOM succede nel patrimonio, nelle attività e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Ospedale Evangelico Internazionale (OEI) relativi alle funzioni svolte

presso l'ospedale San Carlo, fatto salvo quanto previsto al comma 15 e ad eccezione del contenzioso che rimane in capo all'OEI.

14. La presente legge costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e per ogni altro adempimento conseguente al trasferimento dei beni di cui al comma 13.
15. Il personale che alla data del 30 giugno 2026 presta servizio presso o a favore dell'ospedale San Carlo, con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, è trasferito dal 1° luglio 2026, senza soluzione di continuità e conformemente a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), all'AOM, previa verifica dell'esistenza dei requisiti necessari. Il subentro negli eventuali rapporti di lavoro in essere al 30 giugno 2026, non rientranti nelle tipologie di cui al primo periodo, sarà oggetto di specifiche intese tra l'AOM e l'OEI, sulla base dei fabbisogni degli stessi.
16. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le procedure di affidamento dei lavori concernenti la realizzazione dei nuovi ospedali per le quali, a decorrere dalla data di conseguimento della qualificazione da parte della Centrale regionale d'acquisto per la sanità (CRAS) quale centrale di committenza ai sensi della normativa vigente, proseguono le funzioni di centrale di committenza esercitate dalla Regione ai sensi della l.r. 2/2021 nei confronti delle Aziende sanitarie, degli IRCCS, dell'Ente ospedaliero Ospedali Galliera e dell'OEI.
17. Restano in capo alla Regione il contenzioso e i relativi oneri derivanti dalle procedure di gara individuate ai sensi del comma 16, nonché il contenzioso e i relativi oneri connessi all'esecuzione dei contratti conseguenti alle medesime procedure.
18. Tutti i riferimenti contenuti nella l.r. 41/2006 all'IRCCS Azienda Ospedaliera Metropolitana (IRCCS AOM) sono da intendersi all'Azienda Ospedaliera Metropolitana (AOM) e tutti i riferimenti all'Ospedale Policlinico San Martino sono da intendersi all'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino.

Articolo 2

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.